

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(CROCETTA)

su proposta dell'Assessore per l'economia

(BACCEI)

il 22 dicembre 2016

Disposizioni in materia di Autonomie locali  
e per la stabilizzazione del personale precario.

----0----

Onorevoli colleghi,

Art. 1: Disposizioni in materia di assegnazione finanziarie ai comuni

Il comma 1, riduce i trasferimenti correnti autorizzati con l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per l'anno 2018 rideterminandoli in 212.150 migliaia di euro e determina nella stessa misura l'ammontare complessivo delle risorse di parte corrente destinate ai comuni per l'anno 2019..

Con il comma 2 si apportano alcune modifiche ai criteri di riparto stabiliti dall'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. allo scopo di migliorare e semplificare il meccanismo di riparto stesso:

con la lettera a) viene modificato il criterio b) del comma 3, eliminando la parola *significative* e parametrando le variazioni alla media dell'ultimo triennio, con l'obiettivo di attenuare il preponderante peso di questo criterio, che di fatto vincola il riparto alla c.d. spesa storica .

con la lettera b) viene soppresso il criterio d) del comma 3 relativo alla spesa delle isole minori per il trasporto dei rifiuti via mare, in quanto si prevede di istituire con un successivo comma un apposito capitolo di spesa;

con la lettera c) viene soppresso il criterio f) del comma 3 per semplificare la procedura, in quanto finora non è stato possibile rinvenire dati ufficiali che consentano di centrare pienamente la richiesta del criterio. Tale criterio statuiva di sostenere iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri .

Con i commi 3 e 4 si mira ad attenuare le significative differenze tra comuni della stessa fascia demografica in termini di assegnazioni regionali di parte corrente procapite, derivanti necessariamente dal riferimento alla c.d. spesa storica nel riparto del Fondo perequativo ex art. 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014.

Con la norma proposta al comma 5 si elimina il limite del 2% sulle assegnazioni di parte corrente alle riserve . Infatti, tale vincolo è posto dal legislatore regionale a se stesso e non all'amministrazione regionale e appare ridondante.

Con il comma 6 si elimina dalla vigente disciplina in materia di riparto delle assegnazioni regionali in favore dei Comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. la disposizione che garantisce ai piccoli comuni la medesima assegnazione dell'anno precedente. Il vincolo a favore dei piccoli comuni, irrigidisce particolarmente il calcolo del riparto, vanificando buona parte dei criteri e gravando sui soli comuni maggiori le riduzioni dei trasferimenti regionali.

Con il comma 7 si prevede una riserva di 6 milioni di euro sul fondo per l'assegnazione annuale complessiva ai comuni, alle Isole minori per la copertura delle spese per il trasporto rifiuti via mare.

Si precisa che l'importo recato dalla norma è stato

quantificato in relazione alle spese dell'anno 2015 attestate dai Comuni siciliani ricadenti nelle isole minori.

La norma proposta con il comma 8, di carattere interpretativo, tende a chiarire l'estensione temporale della disposizione di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 relativa al contributo annuale a favore delle associazioni e di amministratori dei comuni.

Con il comma 9 si prevede di destinare 800 migliaia di euro al comune di Lipari per la prosecuzione dei progetti che coinvolgono i lavoratori della ex PUMEX, nelle more del perfezionamento del progetto dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro finalizzato a risolvere definitivamente la vicenda PUMEX.

Con la norma proposta al comma 10 si prevede una riserva di 2.950 milioni per il personale a tempo indeterminato in sovrannumero dei comuni in dissesto di cui all'articolo 6, comma 8 bis, della l.r. 9/2015 e s.m.i..

La disposizione di cui al comma 12 prevede un finanziamento delle spese in conto investimenti ai comuni per gli anni 2017, 2018 e 2019, la cui disponibilità però può essere resa disponibile solo a seguito dello svincolo della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 4, comma 7, della l.r. 3/2016 sui risultati economici delle aziende sanitarie. Infatti, a seguito dell'attribuzione al Fondo Sanitario dell'onere del servizio del debito per le rate di mutuo relativo ai debiti pregressi, pari a 127 milioni, la Regione è obbligata ad aspettare il risultato annuale del conto consolidato del fondo sanitario e, solo a seguito del pareggio, svincolare le somme del servizio del debito passate in carico al Fondo sanitario.

Stesso meccanismo è previsto per il finanziamento di 12.850 milioni da assegnare ai Liberi consorzi per funzioni degli stessi da attrarre alle competenze della Regione.

Artt. 2 e 3

Dotazioni organiche città metropolitane e liberi consorzi comunali.

Disposizioni in materia di personale precario e lavori socialmente utili.

Gli articoli 2 e 3 sono finalizzati a creare le concrete condizioni per il superamento del precariato storico degli enti locali, della Regione, degli altri enti regionali, attraverso una serie di interventi coordinati e convergenti, partendo dalla necessaria razionalizzazione del personale delle ex Province.

La previsione dell'articolo 2, richiamando l'analoga norma statale (legge 190 /2014 art 1 comma 421 che prevede la riduzione del 50% e del 30% rispettivamente per le province e per le città metropolitane) ridefinisce le dotazioni organiche dei liberi consorzi e città metropolitane, statuendo una riduzione delle unità corrispondente ad un risparmio del 15% della spesa per il personale di ruolo (circa 750 soggetti), e definisce le procedure per la ricollocazione del personale in esubero. Come già previsto dalle corrispondenti norme statali (commi 423 e 424 art. 1 legge 190 2014), l'attivazione delle procedure di mobilità e di ricollocazione del personale delle ex Province costituisce il presupposto per la proroga dei contratti dei lavoratori a tempo determinato negli enti locali in scadenza al 31.12.2016 e finalizzata alle stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato.

L'articolo 3 contiene, ai primi tre commi, particolari disposizioni volte ad ampliare le capacità assunzionali degli enti locali finalizzate alle assunzioni dei lavoratori precari, tendenti a superare le attuali limitazioni con riferimento soprattutto ai vincoli derivanti dalla definizione delle risorse finanziarie disponibili a tale finalità e, soprattutto con l'impegno della Regione di assumere la spesa relativa al personale stabilizzato in misura corrispondente a quanto attualmente sostiene per il personale contrattista. Rimangono inalterati i vincoli derivanti dalle disponibilità delle piante organiche e dalle procedure necessarie (selezioni)

Le risorse assunzionali possono essere incrementate di un ammontare pari al costo medio dell'ultimo triennio, nonché per l'effetto di risorse regionali aggiuntive appositamente individuate.

Le stesse disposizioni sono già state oggetto di apposito emendamento alla legge di bilancio dello Stato per il 2017, successivamente cassato a causa della necessità di

accelerare la conclusione dell'iter parlamentare per via della sopravvenuta crisi di governo. Il testo dell'emendamento era stato predisposto a seguito delle ripetute interlocuzioni del governo regionale con i competenti uffici statali (Dipartimento Funzione Pubblica) e condiviso oltre che dagli uffici del sottosegretario della Funzione Pubblica, anche dalla Ragioneria Generale dello Stato con alcune modifiche tendente alla circoscrizione dell'ambito e le condizioni attuative.

Il testo, opportunamente adattato come legge regionale, viene ora proposto nel presente ddl, tenuto conto della necessità politica e sociale di compiere ogni possibile sforzo in direzione del superamento del precariato nella consapevolezza che, in caso contrario, con i limiti assunzionali oggi vigenti, la proroga al 31 dicembre 2018 finalizzata alle stabilizzazioni, risulterebbe priva di efficacia, come avvenuto con le norme fin qui esistenti.

In dettaglio:

Il comma 1 amplia le capacità assunzionali finalizzate alle stabilizzazioni, aggiungendo al 50% degli ordinari limiti destinabili alle stabilizzazioni nei comuni, il costo medio del personale a tempo determinato dell'ultimo triennio, (2013/2015), a condizione che gli stessi prevedano la definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al comma 28 dell'articolo 9 del d.l. 78/2010.

Il comma 2 aggiunge inoltre la possibilità di aumentare ulteriormente il predetto limite, comunque entro gli spazi disponibili nella dotazione organica, con costi a carico della Regione, precisando che le somme erogate dalla Regione a titolo di cofinanziamento rimangono escluse dalla spesa complessiva di personale agli effetti del rispetto dei vincoli statuiti dalle norme statali per la riduzione di tale costo.

Il comma 3 contiene una necessaria quanto evidente disposizione di rigore, con il divieto per le amministrazioni interessate di fare ricorso a contratti di lavoro flessibile fino al termine del processo di stabilizzazione, ad eccezione per la Regione dei contratti a tempo determinato per il personale utilizzato negli uffici di diretta collaborazione e quelli di supporto all'attuazione dei programmi comunitari.

I commi successivi riguardano modalità e finanziamento della necessaria proroga dei contratti (2017 e 2018) e dei processi di stabilizzazione resi concretamente possibili, per effetto delle disposizioni precedenti, per dare un margine temporale attendibile al completamento delle procedure. La previsione normativa consente dunque agli enti utilizzatori di poter provvedere entro due anni alla stabilizzazione secondo le nuove procedure da avviare in applicazione delle disposizioni di cui ai primi due commi. Sul piano finanziario l'impianto normativo prevede che i costi a sistema, sia della stabilizzazione che delle proroghe, siano cristallizzati nell'ammontare complessivo del costo sostenuto dal sistema pubblico (Regione ed Enti utilizzatori) alla data del 31/12/2015, con la conseguente fissazione, a quella data, delle condizioni contrattuali e del relativo onere che viene complessivamente assunto in carico dalla Regione.

Dal 2017 e per gli anni successivi sarà a carico del bilancio regionale la spesa già sostenuta per tale finalità nel 2015 e quantificata complessivamente in 189.900 milioni, cui si aggiunge il costo già a carico degli enti utilizzatori. Per i comuni, l'integrazione sarà posta a carico delle somme trasferite ordinariamente dalla Regione, mentre per le ex Province la spesa dell'integrazione è assunta a carico della Regione. La cristallizzazione della spesa consente di poter prevedere che per gli anni 2017 e 2018 le stabilizzazioni verranno finanziate all'interno dei fondi previsti dalle proroghe.

In particolare:

Il comma 4 autorizza, ai fini delle stabilizzazioni, la proroga delle graduatorie relative a procedure selettive già avviate. Inoltre, per quanto riguarda il settore sanitario, coerentemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.C.M. 6 marzo 2015, si prevede che le Aziende del SSR possano attingere nel biennio 2017-2018 dall'elenco regionale, di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. n. 5/2014, per coprire vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio

superiore a quello della scuola dell'obbligo, procedendo così all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

Il comma 5 statuisce l'impegno della Regione al sostenimento della spesa per le stabilizzazioni mediante la previsione di un limite di impegno ventennale, secondo le modalità di cui al comma 9.

Il comma 6 si limita a richiamare la disposizione statale contenuta all'articolo 1, co 529 della legge 147/2013 che autorizza le regioni a stabilizzare, a domanda, ove ricorrano le condizioni ivi previste, i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato reclutati previo esperimento di procedure selettive, autorizzando il Ragioniere generale a disporre le variazioni di bilancio.

Il comma 7 prevede l'esclusione dalle assegnazioni ordinarie del Fondo per le autonomie locali per i comuni che, pur in presenza dei presupposti, non provvedano alle stabilizzazioni. La penalizzazione è pari al costo dell'assunzione di ciascun soggetto all'ente di cui al comma 18 (che di fatto equivale alla quota di costo sostenuta sul contratto al 2015).

Il comma 8 esplicita la possibilità della proroga dei contratti a tempo determinato finalizzata alle stabilizzazioni, così come previsto in ambito statale dall'art. 1 comma 426 della legge 190 2014, in connessione ai processi di mobilità del personale del ex province. Tale disposizione consente di abrogare i commi 8 e 9 dell'art. 27 della legge regionale 3/2016 che disponevano la proroga fino al 31.12.2018 per i soli contrattisti della Regione, facendo così cessare il contenzioso davanti alla Corte Costituzionale, promosso, sul comma 9 per violazione dell'art. 81 della Costituzione. Il ricorso davanti alla Consulta era stato proposto in quanto la copertura finanziaria risultava non disponibile per effetto del blocco delle risorse finanziarie nelle more della modifica delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.

Il comma 9 introduce il principio per cui la Regione garantisce la copertura del fabbisogno degli enti per la spesa dei contratti prorogati, nei limiti della spesa 2015 e ne declina le modalità di finanziamento, Prevedendo in particolare che la spesa dei soggetti in servizio presso le ex province sia a carico della Regione (6.511 mgl di euro), per quelli in servizio presso le aziende sanitarie il relativo costo sia a carico degli utilizzatori e per quelli in servizio presso gli altri enti il costo sia ripartito tra Regione ed ente utilizzatore sulla base del livello di contribuzione del 2015. L'onere a carico dei comuni è finanziato da una quota del fondo delle autonomie locali.

Considerato che, in relazione alla disposizione di cui al comma 9, la spesa per i contratti prorogati è assunta interamente a carico della Regione e dunque acquista il carattere della neutralità per i comuni, il comma 10 estende la disposizione sulla proroga dei contratti contenuta al comma 8 anche ai comuni in dissesto e in pre-dissesto.

Il comma 11 quantifica le autorizzazione di spesa necessarie a garantire le proroghe/stabilizzazioni negli anni 2017 e 2018. Secondo i dati di cui alla tabella sottostante:

Enti utilizzatori	Contr. reg. 2015 cap. 191310	Contr. reg. 2015 cap. 313313 (quota parte)	retrib. 2015	oneri 24,20% su media	Irap 8,5	Tot. costo su media
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)
COMUNI	173859421	3892291	204010093	49370443	17340858	270721393
PROVINCE	4148298		8032958	1943976	682801	10659735
Totale regione comma 11	181900000					

Dalla stessa tabella si evince che secondo le attuali stime l'ammontare complessivo della spesa per i contrattisti sostenuta dai comuni siciliani è pari a 93 milioni di euro.

Ad essa va aggiunta la spesa regionale cristallizzata al 31/12/2015 per i lavoratori precari presso enti (cap. 333319) pari ad 8.157 mgl euro, con esclusione delle Aziende del SSR la cui spesa è posta interamente a carico

delle stresse, e la spesa per il personale regionale assunto a tempo determinato pari a 27.425 mgl euro, come da comunicazione allegata del competente dipartimento Funzione Pubblica prot. 114/S12 del 2016 (comprendente anche i dipendenti ex Territorio e Ambiente di cui all'art. 12 lr 9/2015).

Il comma 12 prevede il cambio di denominazione del contributo erogato ai comuni ai fini del presente articolo e una semplificazione gestionale a favore dei comuni stessi.

Il comma 13 modifica le modalità di trasferimento ai comuni delle assegnazioni a valere sul fondo ex art. 30 lr 5/2014 e di cui alla presente legge, prevedendo un'erogazione trimestrale sulla base di un riparto annuale e la possibilità di un'anticipazione pari al 60% di una trimestralità dell'anno precedente nel caso in cui allo scadere del termine non sia ancora stato definito il riparto.

Il comma 14 per consentire la stabilizzazione del personale regionale con contratto a tempo determinato ridefinisce la riduzione della dotazione organica del comparto non dirigenziale, portandola -per il solo triennio 2016-2018 - dal 100% al 40% del personale collocato in quiescenza per effetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 9/2015

Il comma 15. introduce una deroga al divieto generale di assunzioni esclusivamente finalizzata alle stabilizzazioni.

Il comma 16 prevede la copertura finanziaria per le proroghe dei soggetti di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93

Il comma 17 prevede in via residuale l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori non stabilizzati alla data del 31 dicembre 2018 presso un ente regionale o una società partecipata, ad invarianza di costi per il settore pubblico.

Il comma 18 prevede che i soggetti appartenenti al bacino possano optare, entro il 31 .12.2018, per l'assunzione immediata presso la RESAIS spa, fermo restando il mantenimento del trattamento giuridico ed economico previsto al 31/12/2015 e la prioritaria utilizzazione presso gli enti di provenienza.

I commi 19 e 20 prevedono in via residuale la possibilità che dal 2018 i soggetti non stabilizzati optino per una definitiva fuoriuscita dal bacino mediante il riconoscimento di una indennità omnicomprensiva di importo pari a 5 anni di retribuzione da corrispondere in rate annuali, con possibilità di cessione del credito, con oneri a carico della Regione.

Il comma 21 infine prevede la spesa ventennale, nella misura pari a 226.700 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per consentire sia i percorsi di stabilizzazione sia le misure di fuoriuscita. La quantificazione tiene conto delle voci di spesa riportate nella seguente tabella.

#### Art. 4 Disposizioni in favore dei lavoratori socialmente utili

L'articolo proposto prevede la proroga delle attività socialmente utili e la possibilità di accedere alla fuoriuscita nei confronti dei soggetti che per i quali il numero di anni per il raggiungimento dei requisiti per la pensione non è inferiore a 10 anni .

I soggetti inseriti nell'elenco regionale predisposto sulla base della l.r. 28/01/2014, n.5 , art.30, non contrattualizzati, destinatari delle proroghe e delle misure di fuoriuscita, sono 5268.

#### Art. 5 Interventi per la tutela e l'occupaazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento

L'art. 8 del D.Lgs. 468/97 prevede, tra l'altro, una serie di disposizioni ispirate al principio della conciliazione dei tempi di vita e lavoro da applicarsi ai lavoratori socialmente utili e/o impegnati in attività socialmente utili.

In particolare , si garantisce al soggetto ad esempio :

Di godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.

Di usufruire di assenze per malattia, purché documentate, che non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.

Di usufruire di assenze per infortunio o malattia professionale durante le quali viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

Alle lavoratrici per i periodi di astensione obbligatoria per maternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno.

L'assegno è erogato anche per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La partecipazione dei soggetti, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore, con diritto alla corresponsione dell'assegno.

Il presente articolo estende la disciplina di cui all'art. 8 del D.Lgs 468 / 97 anche ai soggetti impegnati in attività correlate ai c.d. Cantieri di Servizio e percettori di Reddito Minimo di Inserimento.

Il secondo comma prevede la fuoriuscita dei soggetti percettori di RMI alle medesime condizioni degli ASU e dei PIP.

Viene inoltre integrato lo stanziamento previsto dalla tab. G della l.r. 3/2016 per gli anni 2018 e 2019.

Art. 6 Tutele per i soggetti appartenenti al bacino Emergenza Palermo ex PIP

L'articolo prevede l'estensione delle disposizioni di cui al comma precedente ai lavoratori del bacino PIP emergenza Palermo ed integra il finanziamento già previsto dall'articolo 24 della legge regionale 3/2016.

Art. 7 Copertura finanziaria

Il comma 1 riepiloga i nuovi o maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del disegno di legge, sia per il biennio 2017 e 2018 che quelli a decorrere dal 2019, mentre i commi 2 e 3 individuano la copertura finanziaria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 della Legge 196/2009 e dell'articolo 38 del D.lgs 118/2011.

La quantificazione delle somme per la proroga del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione è riportata nella seguente tabella.

Costi personale Regionale a tempo determinato  
Anno 2017

Un.tà di pers.	Soris	Prot	Ex ARRA	PAI	T D	Ex ARRA	Dipendenti	Totale		
			28	250	212	40	46	9	14	599
			Personale regionale a tempo determinato						Totale	9.149

CAPITOLO 116012 - 9.149

SPESE PER IL

PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO IMPIEGATO

PRESSO IL

DIPARTIMENTO

REGIONALE DELLA

PROTEZIONE CIVILE AL

FINE DI ASSICURARNE

L'ATTIVITA'

ISTITUZIONALE. (SPESE

OBBLIGATORIE)

CAPITOLO 108006 -

6.060

6.060

ONERI SOCIALI A

CARICO

DELL'AMMINISTRAZIONER EGIONALE. (SPESE OBBLIGATORIE)			
CAPITOLO 108539 - INDENNITA' DI MENSA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA E GLI ASSESSORATI DELLA REGIONE.	300		300
CAPITOLO 116528 - SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE AL FINE DI ASSICURARNE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	20		20
CAPITOLO 109001 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) DA VERSARE AI SENSI DEL COMMA 2, DELL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 A CARICO DELLA PRESIDENZA E DEGII ASSESSORATI REGIONALI. (SPESE OBBLIGATORIE)	778	647	1.425
CAPITOLO 108148 - SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO . (SPESE OBBLIGATORIE)		1.300	1.300
CAPITOLO 108118 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. (SPESE OBBLIGATORIE).		7.611	7.611
CAPITOLO 212031 - SPESE PER LA PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO I DIPARTIMENTI REGIONALI, GLI UFFICI SPECIALI E GLI UFFICI ALLE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, DESTINATA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (F.A.M.P.)		1.560	1.560
Totale autorizzazione di spesa			27.425

----0----

Art. 1.

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai

## comuni

1. L'assegnazione ai comuni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale

28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni è rideterminata per Panno 2017 in 340.01X1 migliaia di euro e per ciascuno degli anni 2018 e 2019 in 212.150 migliaia di euro annui. Conseguentemente è ulteriormente rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è così sostituita: Esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, rispetto alla media del triennio precedente ;

b) la lettera d) è soppressa;

c) la lettera f) è soppressa.

3. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegnazione regionali

di parte corrente procapite, è autorizzata per l'anno 2017, a valere sulle risorse di cui al comma 1, la spesa di 10.000 migliaia di euro da ripartire tra i comuni per fascia demografica in ragione della differenza dalla media dei trasferimenti regionali pro-capite del triennio 2014-2016.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'Economia, previa intesa della Conferenza Regione-Autonomie Locali, sono determinati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 3.

5. Il comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i. è abrogato.

6. Il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i. è abrogato.

7. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., la somma di 63)00 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente.

8. I contributi in favore delle associazioni di comuni e di amministratori comunali operanti nel territorio regionale, previsti dal comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere autorizzati, con le medesime modalità e per il medesimo importo, anche per gli anni 2017 e 2018.

9. A valere sulle assegnazioni di cui al comma I dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per l'anno 2017 la somma di 800 migliaia di euro, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative, è destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PITMEX. La riserva di cui al presente comma è assegnata ai Comuni di Lipari, secondo le modalità determinate con decreto dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e il lavoro.

10. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge



regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 2.950 migliaia di euro è destinata alle finalità dell'articolo 6, comma 8 bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 1.595 migliaia di euro è destinata alle finalità dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24

12. All'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole anni 2016 e 2017 sono sostituite con le parole anni 2016, 2017 e 2018 e le parole -esercizi finanziari 2017 e 2018 sono sostituite con le parole esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 ;

b) al comma 8 il periodo sono destinate ad integrazione dell'accantonamento positivo Fondo destinato alla proroga dei contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituite con le parole sono destinate, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l'importo di 115.000 migliaia di euro annui al finanziamento del Fondo per gli investimenti dei Comuni di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, di concerto con l'Assessore per l'Economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e per l'importo di 12.850 milioni annui, da iscrivere in uno specifico accantonamento positivo dei fondi globali, al finanziamento di funzioni dei Liberi consorzi comunali da attrarre alle competenze della Regione. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 . All'Allegato 3 di cui al comma 9 del medesimo articolo sono apportate le conseguenti modifiche.

#### Art. 2.

##### Dotazioni organiche Città metropolitane e liberi consorzi comunali

1. La dotazione organica delle città metropolitane e dei liberi consorzi di comuni è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta del 15 per cento. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina di cui al comma successivo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma precedente e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo I commi 423 e 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, previo accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1 comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Art. 3.

##### Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario

1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le

spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, la Regione e i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28 in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente contratto sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative, nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015.

2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma precedente, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la regione, nonché per gli enti territoriali compresi nel territorio della stessa, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofi-nanziamento erogato dalla Regione.

3. Fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale.

4. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24. Dall'elenco di cui all'articolo 30 comma 1, della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, possono attingere anche le Aziende del S.S.R. per le finalità di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 6 marzo 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 relativamente alle qualifiche per le

quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

5. Per le assunzioni effettuate dai soggetti di cui al successivo comma 9, lett. a) e d), con le procedure di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 9 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti.

6. Per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni il Ragioniere Generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale Autonomie locali e Funzione Pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

7. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'Ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.

8. In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30 comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, sono abrogati.

9. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 8, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31.12.2015, secondo le seguenti modalità:

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30 comma 7 della legge regionale 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune.

b) per le città metropolitane e i liberi consorzi si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30 comma 7 della legge regionale 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018.

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario.

d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 30 comma 9 della legge regionale 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi.

10. La proroga del termine di cui al comma 8 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. i. e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo, tenuto conto dell'assenza di oneri a carico del bilancio degli enti per effetto della

disposizione di cui alla lettera a) del comma precedente.

11. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30 commi 7 e 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017-2018 la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.

12. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni le parole degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali sono soppresse e dopo le parole 31 dicembre 2013 è aggiunto il seguente periodo: I trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai Bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati .

13. Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 28 febbraio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente .

14. All'articolo 49, comma 4 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, l'ultimo periodo è così sostituito: Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5 e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5 .

15. La disposizione di cui all'articolo I comma 10 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, non si applica con riferimento alle procedure previste dall'articolo 4 comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. L'articolo 49 comma 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è abrogato.

16. Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019.

17. Per i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 8, che alla data del 31 dicembre 2018 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario, o con gli enti pubblici territoriali della Regione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, la Regione adotta le iniziative necessarie per la l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso apposito ente regionale o società partecipata. Con decreto del Ragioniere Generale, previa delibera della Giunta Regionale, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

18. Nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario, o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30 comma 1, della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2018, sono assunti, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.. Le assunzioni di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative, nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015. Il personale assunto ai sensi del presente comma è utilizzato, prioritariamente, presso gli enti di originaria provenienza. Il personale assunto ai sensi del presente comma conserva il diritto alla riserva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. I, comma 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modifiche e integrazioni, nell'ipotesi di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti di originaria assegnazione ai sensi della medesima disciplina, nonché di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli Enti sanitari ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015.

19. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario, o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30 comma I, della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.

20. I beneficiari delle misure di cui al precedente comma sono autorizzati a negoziare il relativo credito, con l'applicazione di un tasso pari al TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n.108 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30% presso una banca di propria fiducia inserita in una long list pubblicata sul sito internet della Regione siciliana a seguito di interpello (avviso/richiesta di manifestazione di interesse) da parte del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito. La regione interviene nelle predette operazioni creditizie quale debitore ceduto e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli interessi in sei rate semestrali. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità attuative.

21. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 5, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 6 e 17, nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 è autorizzato, a decorrere dall'anno 2019 un limite ventennale di impegno dell'importo di 226.700 migliaia di euro, da iscriverne in un apposito Fondo del dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota complementare di cui al comma 9, lett. a) e d), per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari. Per gli enti di cui al comma 9, lett. c) e quelli di cui alla d) per i quali non sono previsti trasferimenti a carico del bilancio

regionale, la convenzione con l'ente di cui al comma 18, definisce l'onere per il personale utilizzato, in misura corrispondente a quella sostenuta fino al 31.12.2018 per unità di personale. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta dei rami di amministrazione competenti, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio. Per le assunzioni effettuate prima dell'anno 2019 il contributo di cui al comma 5 per le prime annualità è erogato a valere sui Fondi di cui al comma 11 e per la quota complementare con le medesime modalità di cui al presente comma. Per le assunzioni effettuate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 18 la copertura finanziaria del relativo onere è assicurata con le medesime modalità di cui al presente comma.

#### Art. 4.

##### Disposizioni in materia di lavori socialmente utili

1. È autorizzata, fino ai 31 dicembre 2019, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della L.R. 5/2014, possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017/2019, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di una indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell'assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali, Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata., per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.

#### Art. 5.

##### Interventi per la tutela e l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento

1. Le misure di cui all'art. 8 del D.Lgs. 468/97, ancora vigente per espressa disposizione dell'art. 26 del D.Lgs. 150/2015, per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, sono estese anche ai lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.

2. Il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, ai fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizio, già percettori del reddito minimo di inserimento, è autorizzato a concedere, a coloro che ne fanno richiesta, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente ad anni 5 del sussidio di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, tab. G della presente legge (Missione 15 Programma i capitolo 712402).

#### Art. 6.

##### Tutele per i soggetti appartenenti al bacino Emergenza Palermo ex PIP

1. Le misure di cui all'art. 8 del D.Lgs. 468/97, ancora vigente per espressa disposizione dell'art. 26 del D.Lgs.

150/2015, per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, sono estese anche ai soggetti appartenenti al bacino Emergenza Palermo ex PIP .

2. L'articolo 68, comma 3, lett. a) della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, è così sostituito:

3. I soggetti di cui al comma 1 possano richiedere, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, la corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente ad anni 5 dell'assegno di sostegno al reddito già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci .

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 marzo 2016, n. 3, che viene incrementata, per il biennio 2017-2018 dell'importo annuo di 463 migliaia di euro e determinata, complessivamente, in misura pari a 29.463 per l'esercizio finanziario 2019.

#### Art. 7.

#### Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge sono riepilogati nella seguente tabella.

Disposizioni finanziarie	2017	2018 oneri a decorrere dal 2019	anno terminale
Art. 1 comma 1 Disposizioni in materia di autonomie locali Comuni		212.150.000,00	2019
Art. 3, commi 11 Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario autonomie locali (cap. 191310)	181.900.000,00	181.900.000,00	0,00
Art. 3, commi 11 Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario altri enti (cap. 313319)	8.158.000,00	8.158.000,00	0,00
Art. 3, commi 11 Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario regione	27.425.000,00	27.425.000,00	0,00
Art. 3 commi 9 lett b) Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario	6.511.000,00	6.511.000,00	0,00
Art. 3 commi 16 Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario	1.650.000,00	1.650.000,00	2019
Art. 3 commi 21 Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario	0,00	0,00	226.700.000,00 2038
Art. 4 Disposizioni in materia di lavori socialmente utili (cap. 313318)	36.362.000,00	36.362.000,00	36.362.000,00 2021
Art. 5 Cantieri di servizio già percettori del reddito minimo di inserimento (cap. 712402)	0,00	2.700.000,00	9.400.000,00 2021
Art. 6 tutela per i soggetti appartenenti al bacino 'PIP Emergenza Palermo'	463.000,00	463.000,00	29.463.000,00 2021
<b>Totale</b>	<b>262.469.000,00</b>	<b>265.169.000,00</b>	<b>515.725.000,00</b>

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge per il biennio 2017-2018, riepilogati al comma precedente, si fa fronte mediante la riduzione delle spese e le nuove entrate riepilogate nella seguente tabella:

Coperture Finanziarie	2017	2018	2019
-----------------------	------	------	------

Tab. A Fondo globale di parte corrente cap. 215704			
Accantonamento 1001	8.291.888,77	0,00	0,00
Tab. A Fondo globale di parte corrente cap. 215704			
Accantonamento 1002	1.678.000,00	26.645.000,00	0,00
Tab. A Fondo globale di parte corrente cap. 215704			
Accantonamento 1005	97.674.000,00	97.674.000,00	0,00
Riduzione autorizzazione di spesa l.r.3/2016 art.23 comma 3 cap. 215746			
	90.777.964,79		0,00
Riduzione autorizzazione di spesa l.r.3/2016 art.7 comma 2 cap. 191301			
	0,00	112.850.000,00	
Art. 5 comma 8 Abrogazione art. 27 commi 8 e 9 legge regionale 3/2016			
	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
Entrate derivanti da innovazioni normative in materia di SPLIT PAYMENT cap. 1203 art. 99			
	36.047.146,44	0,00	0,00
Entrate di cui all'art. 1 commi 509 e segg. della legge 11 dicembre 2016 n. 232 derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto			
	0,00	0,00	515.725.000,00
<b>Totale</b>			
	<b>262.469.000,00</b>	<b>265.169.000,00</b>	<b>515.725.000,00</b>

3. Agli oneri per l'anno 2019, riepilogati al comma 1, ed agli oneri previsti a decorrere dall'anno 2020 derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 21, pari a 226.700 migliaia di euro annui dal 2020 al 2038, e dagli articoli 4, 5 e 6, pari a 75.225 migliaia di euro annui per gli anni 2019-2021, si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e segg. della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 8.  
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2017.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

eDemocracy



[Partecipa all'Attività  
Parlamentare](#)

Altre Opzioni

 [Versione Stampabile](#)

**Riferimenti**

XVI Legislatura  
Numero **1278**  
del **22.12.16**



**Emendamenti**

Nessuno

**Gruppo Parlamentare**

PD

**Iniziativa**

**Firmatari**

**Crocetta Rosario (PD).**

**Argomenti**

- Enti locali

**Organo d'Esame**

1. Prima Commissione -  
Affari Istituzionali

**Allegato**

Nessuno